

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Provincia di Trento



**Verbale di deliberazione n. 33
del Consiglio dei Sindaci**

OGGETTO: Politiche tariffarie della ristorazione scolastica. Aggiornamento dal 01.01.2024

L'anno duemilaventitre addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 nella Sala Nello Aste della sede della Comunità in via Tommaseo n. 5 a Rovereto, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina.

Presenti i Signori:

		Presente	Assente
Bisoffi Stefano	Presidente	X	
Lorenzini Luigino	Sindaco Reggente di Ala	X	
Fracchetti Ivano	Sindaco di Avio	X	
Comperini Cristian	Sindaco di Besenello	X	
Dossi Dante	Sindaco di Brentonico	X	
Conci Lorenzo	Sindaco di Calliano	X	
Luzzi Graziano	Sindaco di Isera	X	
Barozzi Stefano	Sindaco di Mori	X	
Scerbo Alberto	Sindaco di Nogaredo	X	
Maffei Rinaldo	Sindaco di Nomi		X
Gasperotti Arturo	Sindaco di Pomarolo	X	
Carotta Gianni	Sindaco di Ronzo-Chienis	X	
Robol Giulia	Sindaca Reggente di Rovereto		X
Zenatti Massimo	Sindaco di Terragnolo	X	
Patoner Maurizio	Sindaco di Trambileno		X
Costa Luca	Sindaco di Vallarsa	X	
Giordani Julka	Sindaco di Villa Lagarina	X	
Furlini Maria Alessandra	Sindaco di Volano	X	

Assiste il Segretario Reggente dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stefano Bisoffi, nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Politiche tariffarie della ristorazione scolastica. Aggiornamento dal 01.01.2024.

Il relatore comunica:

Il servizio di mensa scolastica è considerato un servizio a domanda individuale, cioè un servizio pubblico che viene erogato dall'ente non perché la sua erogazione sia un obbligo istituzionale, ma in quanto, avendone la possibilità economico-finanziaria, l'ente decida di assumerne la gestione fornendolo non alla collettività indifferenziata, ma ai soggetti che ne facciano richiesta.

Sulla base di tale nozione sostanziale, tra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono incluse anche le "mense, comprese quelle ad uso scolastico".

Quanto alla disciplina di tali servizi, l'art. 3 del D.L. 786/1981, così come convertito dalla L. 51/1982, prevede espressamente che *"per i servizi pubblici a domanda individuale, le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato"*.

La previsione di una contribuzione a carico dei fruitori dei servizi a domanda individuale è confermata dall'art. 6 del D.L. 55/1983, che ritorna sulla disciplina del finanziamento di tali servizi, imponendo all'ente che li eroga il compito di individuarne i costi, sia diretti che indiretti, e di determinare le percentuali di tali costi che devono essere coperte mediante la previsione di tariffe o contributi a carico dei beneficiari.

Alla luce di tale ricostruzione, pertanto, secondo il costante e consolidato orientamento ermeneutico, il servizio di gestione della mensa scolastica, costituendo un servizio a domanda individuale, deve essere finanziato, almeno in parte, dalle contribuzioni dei fruitori, non potendo essere posto integralmente a carico del bilancio pubblico.

Tra i servizi previsti dall'art. 72, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, che disciplina gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, è inserito quello relativo alla mensa per gli studenti che frequentano attività didattiche pomeridiane, da erogare tenendo conto delle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 6 della L.P. 3/1993.

In esecuzione al regolamento approvato con D.P.G.P. 05 novembre 2007n. 24-104 Leg. la Giunta Provinciale, con proprio provvedimento n. 1639 dd. 9.07.2010, ha approvato la disciplina del regime tariffario per la fruizione del servizio mensa relativamente all'anno scolastico 2010/2011, confermando l'impianto anche per il successivo anno scolastico 2011/12, come da provvedimento giuntale n. 1317 dd. 17 giugno 2011.

Tale deliberazione approvava altresì:

- i documenti di individuazione degli elementi variabili da considerare ai fini della valutazione della condizione economica familiare, di cui alla deliberazione n. 1419 dd.17 giugno 2010, per l'accesso alle agevolazioni tariffarie del servizio di mensa scolastica;
- i criteri per la determinazione della tariffa familiare unica valevole per ciascun componente il nucleo familiare fruitore del servizio mensa, mantenendo invariate le quote di accesso servizio già stabilite con la citata deliberazione n. 1639/2010, ovvero di 2,00 euro quale prezzo minimo e 4,00 euro quale prezzo massimo del pasto consumato, disponendo l'obbligatorietà di applicazione per l'anno scolastico 2011/2012;
- stabiliva inoltre che la condizione economica familiare fosse valutata con l'applicazione del sistema ICEF provinciale.

Tali disposizioni trovavano applicazione limitatamente ai Comprensori che esercitavano le funzioni su delega provinciale.

A seguito dell'approvazione della legge di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", le funzioni amministrative inerenti l'assistenza scolastica sono state trasferite ai comuni con l'obbligo associato attraverso le Comunità di Valle, subentrate ai Comprensori.

Con deliberazione n. 3051 di data 18 dicembre 2009, al fine di garantire, nell'esercizio delle funzioni trasferite alle Comunità, livelli minimi di omogeneità e di integrazione dei contenuti è stato

approvato l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai servizi ed interventi in materia di assistenza scolastica che disponeva quanto segue:

- Il servizio mensa deve prevedere la compartecipazione finanziaria delle famiglie al costo del servizio; in tal senso, l'entrata complessiva derivante dalle tariffe pagate dall'utenza deve coprire almeno la metà del costo sostenuto;
- Il regime tariffario deve tener conto della condizione familiare, applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 dd. 15 maggio 2000.
- La tariffa unitaria del pasto non deve essere superiore ad euro 5,00 e al costo di produzione dello stesso.

Con deliberazione n. 113 dd. 30 giugno 2020, come successivamente modificata con deliberazione n. 1404 del 05/08/2022, la Giunta Provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo studio, di cui agli articoli 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 6. In particolare si stabilisce che:

- le Comunità adottano il regime tariffario di ammissione al servizio di mensa, graduandolo in relazione alla condizione economica, nonché considerando il numero di figli appartenenti a nucleo familiare in età prescolare e scolare, con un'età non superiore ai 20 anni;
- la riduzione tariffaria per il numero dei figli può essere applicata entro la soglia massima di reddito familiare equivalente di euro 54.000,00 per un nucleo familiare di tre componenti;
- la tariffa massima unitaria del pasto non deve superare l'importo di euro 5,00 per il primo ciclo di istruzione e il valore di 6,50 euro per il secondo ciclo di istruzione e formazione, fatto salvo l'aggiornamento annuale in base al tasso di inflazione programmato.
- la tariffa massima non può essere altresì superiore al costo di confezionamento del pasto come definito nei contratti di affidamento del servizio
- le entrate complessive derivanti dalle tariffe devono coprire almeno la metà del costo complessivo sostenuto per il confezionamento dei pasti.

Con deliberazione n. 18 dd. 21 giugno 2017 il Consiglio della Comunità ha adottato la politica tariffaria a partire dall'anno scolastico 2017/2018 ovvero dal 1. Settembre 2017. Le tariffe così definite sono state applicate fino all'anno scolastico 2023/2024.

Ora, alla luce degli aumenti registrati nella gestione del servizio e dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nella provincia di Trento fissato per gli anni scolastici dal 2017 al 2024 rispettivamente al 1,3%, 1,5%, 0,1%, 0,3%, 2,4%, 9,2% e 3,9% nonché del numero di pasti forniti risulta necessario adeguare le tariffe già applicate a partire dal 1.1.2024 al fine di garantire la copertura del servizio mensa, tenuto conto dei criteri e parametri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Al fine di comprendere l'impatto della nuova politica tariffaria, sono state effettuate opportune simulazioni sulle famiglie che fruiscono del servizio già presenti nella banca dati della Provincia.

A seguito di quanto sopra, si propone pertanto di approvare i seguenti incrementi in tema di politiche tariffarie di fruizione del servizio di mensa scolastica, a valere dal 1° gennaio 2024. In particolare viene aggiornata la compartecipazione dell'utenza (tariffe minime e massime), e confermata, invece, la percentuale di riduzione per figli a carico, nonché i valori ICEF da collegare alle anzidette tariffe, minima e massima così come riportato nella parte dispositiva del presente provvedimento, stabilendo altresì che:

1. *le entrate complessive derivanti dalle tariffe devono coprire almeno la metà del costo complessivo sostenuto per il confezionamento dei pasti;*
2. *possono essere praticate tariffe diverse (sia per la tariffa massima che minima) a seconda della scuola primaria, secondaria, degli Istituti Superiori, e della formazione professionale;*
3. *l'incremento del 10% della tariffa sia per gli Istituti Superiori che per le Scuole Elementari e Medie;*
4. *prevedere un ulteriore aumento a partire dal prossimo anno scolastico qualora le entrate registrate non siano sufficienti per la copertura del maggior costo derivanti, tra l'altro, dal tasso di inflazione programmata.*

Si precisa altresì che il costo di produzione del pasto ad oggi si attesta ad euro 4,89+ iva per il primo ciclo di istruzione e ad euro 8,18+iva per il secondo ciclo di istruzione.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione allo stesso a partire dal 1 Gennaio 2024, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Preso atto di quanto riferito in premessa e degli atti richiamati;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale.

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 36 dd. 31 marzo 2011 con il quale sono state trasferite alla Comunità della Vallagarina le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8 della L.P. 16.06.2006 n. 3 di riforma istituzionale;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm.;

Richiamata la discussione così come apparente dal verbale di seduta;

Visti:

- il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Comunità della Vallagarina;
- lo Statuto della Comunità della Vallagarina;
- la L.P. 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42”;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato del Consiglio della Comunità;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 1 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Vallagarina n. 2 del 07 febbraio 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 11 del 09 febbraio 2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Comunità della Vallagarina n. 68 del 6 giugno 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Comunità della Vallagarina;

Ad unanimità di voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori Signori Fracchetti Ivano e Barozzi Stefano;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti criteri da adottare per l'adeguamento tariffario connesso alla fruizione del servizio di mensa scolastica, a valere dal 1° gennaio 2024:
 - *Le entrate complessive derivanti dalle tariffe devono coprire almeno la metà del costo complessivo sostenuto per il confezionamento dei pasti.*
 - *possono essere praticate tariffe diverse (sia per la tariffa massima che minima) a seconda della scuola primaria, secondaria, degli Istituti Superiori, e della formazione professionale;*
 - *l'incremento del 10% della tariffa sia per gli Istituti Superiori che per le Scuole Elementari e Medie;*
 - *prevedere un ulteriore aumento a partire dal prossimo anno scolastico qualora le entrate registrate non siano sufficienti per la copertura del maggior costo derivanti, tra l'altro, dal tasso di inflazione programmata.*

2. di adeguare, per le motivazioni esplicitate in premessa, con decorrenza 1 Gennaio 2024 le tariffe minime e massime inerenti il servizio di ristorazione scolastica nella misura di seguito evidenziata:

Tariffa minima primaria	2,50 €
Tariffa massima primaria	4,85 €
Tariffa minima secondaria I grado	2,50 €
Tariffa massima secondaria primo grado	4,85 €
Tariffa minima secondaria II grado	2,80 €
Tariffa massima secondaria secondo grado	5,50 €
Tariffa minima formazione professionale	2,80 €
Tariffa massima formazione professionale	5,50 €

3. di confermare i valori ICEF da associare alle quote minime e massime, come già definiti dalla Giunta provinciale e di seguito opportunamente evidenziati:

Valore ICEF al di sotto del quale si paga il minimo	0,2255
Valore ICEF al di sopra del quale si paga il massimo	0,3848
Valore ICEF al di sotto del quale si ha diritto alla riduzione	0,5294

4. di confermare le percentuali di riduzione sulla base del numero dei figli a carico come già definiti dalla Giunta provinciale e di seguito opportunamente evidenziati:

NUMERO FIGLI A CARICO CON RELATIVA PERCENTUALE DI RIDUZIONE	
NUMERO FIGLI	% RIDUZIONE
1	0,00%
2	15,00%
3	27,00%
4	45,00%
5	56,00%
da 6	63,00%

5. di dare atto che la Giunta provinciale provveda ad aggiornare i valori di cui ai punti 3. e 4. gli stessi si intendono automaticamente applicabili al servizio di ristorazione scolastica senza ulteriori provvedimenti;

6. di dare atto che l'applicazione delle presenti disposizioni avranno efficacia fino all'adozione di un nuovo provvedimento modificativo;
7. con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli su n. 15 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2;
8. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente provvedimento:
 - a) è ammesso ricorso in opposizione al Presidente della Comunità della Vallagarina entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;
 - b) rimane ferma la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

SA/cz

REFERITO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 19/12/2023 al 29/12/2023).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano Bisoffi¹

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott. Antonio Salvago¹

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

1 L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID 109222780 versione 1, su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Salvago¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).

COMUNITÀ DELLA
VALLAGARINA



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione, acquisita con numero grigio PiTre ID109222780 versione 1 su tale testo, corrispondente alla deliberazione definitiva, si esprime ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

LA RESPONSABILE
dott.ssa Cristina Baldo ¹

¹ L'originale informatico firmato digitalmente è conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art.3bis e art.71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 d.lgs. 39/1993).